

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI OPERANTI NEL SETTORE DEI LAVORI E DEGLI INVITI NELLE PROCEDURE NEGOZIATE

(Regolamento approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 42 del 18/11/2019 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 15 del 21/05/2020, n. 28 del 28/07/2021 e n. 4 del 09/03/2023)

Articolo 1 - Oggetto

Ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, la Provincia di Campobasso procede all'affidamento di lavori per i quali la normativa vigente preveda la procedura negoziata o l'affidamento diretto, anche quando agisce per conto di altro Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, utilizzando l'Elenco degli Operatori economici istituito nel rispetto del presente Regolamento.

Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi generali: predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per accedere alla iscrizione nell'elenco degli operatori economici qualificati e per essere invitati alle procedure negoziate, nel rispetto, in ogni caso, della rotazione tra gli iscritti. Il Regolamento tiene altresì conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Il regolamento, ai fini della disciplina di dettaglio, rimanda per competenza ai provvedimenti dirigenziali che si adeguano ai principi stabiliti negli articoli che seguono.

Articolo 2 - Modalità di affidamento dei lavori

I lavori indicati all'articolo 1 del presente Regolamento sono affidati mediante l'utilizzazione dell'Elenco istituito dalla Provincia di Campobasso, secondo quanto stabilito dagli articoli che seguono, facendo ricorso all'affidamento diretto ovvero alla procedura negoziata tra gli operatori economici qualificati ivi iscritti.

Per i lavori rientranti in Categorie diverse da quelle riportate nell'Allegato A, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori nella quantità minima stabilita dal Codice dei contratti pubblici (di seguito: Codice), individuati sulla base di indagini di mercato. La relativa disciplina è stabilita dall'articolo 9.

Articolo 3 - Creazione dell'Elenco

Gli incarichi sono affidati agli Operatori iscritti nell'Elenco istituito ai sensi dell'articolo 36 del Codice e s.m.i..

L'elenco è tenuto dall'Ufficio Appalti che provvede al suo aggiornamento, nei modi e tempi stabiliti dal presente Regolamento.

All'elenco possono iscriversi tutti i soggetti (di seguito: operatori) di cui all'articolo 45 del Codice che, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla Categoria prescelta. È possibile essere iscritti in tutte le Categorie di Lavori dell'Allegato A a condizione che l'operatore sia in possesso, al momento della richiesta di iscrizione, dei requisiti ivi previsti.

L'iscrizione abilita l'operatore a partecipare a tutte le procedure negoziate indette dalla stazione appaltante, di qualunque importo, purché in possesso dei requisiti richiesti nel singolo appalto.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ai fini dell'applicazione del principio della rotazione degli inviti la stazione appaltante tiene conto di due elementi:

- a. L'importo complessivo posto a base di gara (e relativa fascia)
- b. La tipologia dei lavori, caratterizzata dalla Categoria prevalente

In ragione del punto precedente la stazione appaltante suddivide l'importo degli appalti in più fasce di valore economico, tenendo conto anche delle diverse tipologie di affidamento previste dalla normativa vigente.

L'O.E può comunque decidere di non iscriversi, per assenza di interesse, a gare rientranti in una o più fasce di importo tra quelle previste dalla S.A.

La gestione degli inviti, eseguita con strumenti informatici, si ispira al principio secondo il quale vengono preferiti nella estrazione gli operatori economici, in possesso dei requisiti minimi di gara, che abbiano già ricevuto, nella stessa fascia di importo e nella categoria prevalente dell'appalto, il minor numero di inviti.

Di conseguenza agli operatori estratti ed invitati, ai fini della successiva estrazione con equa rotazione, il numero di inviti verrà incrementato di una unità assegnando detto incremento:

- alla fascia di importo contenente l'importo complessivo posto a base di gara
- alla Categoria prevalente della gara

Le fasce di importo possono essere ridefinite, con atto dirigenziale, in presenza di novità normative disciplinanti le procedure di affidamento.

Articolo 4 - Iscrizione all'Elenco

La formazione dell'elenco avviene, su richiesta degli operatori economici interessati, nel rispetto del principio di trasparenza ed adeguata pubblicità, a seguito di Avviso, contenente criteri e requisiti per la iscrizione all'Elenco, sul sito della Provincia di Campobasso all'indirizzo della Piattaforma delle Gare Telematiche.

L'operatore economico che ha presentato l'istanza entro il termine perentorio riportato nell'Avviso e secondo le modalità indicate, viene iscritto nelle Categorie richieste, previa verifica della esattezza delle dichiarazioni riportate nell'istanza.

L'iscrizione termina:

- a) Per espressa dichiarazione dell'operatore economico
- b) Perdita dei requisiti dell'operatore economico
- c) Ogni altra causa che comporta l'impossibilità dell'operatore economico a contrarre con la pubblica amministrazione.

La perdita dei requisiti di iscrizione deve essere comunicata tempestivamente dall'operatore economico, ai fini della cancellazione dall'elenco. Ove tale comunicazione non sia resa, la stazione appaltante procede alla cancellazione dell'operatore economico, cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti, per un anno o per periodi diversi secondo la disciplina di dettaglio disposta dall'Ufficio competente.

Ai fini dell'iscrizione l'operatore deve essere in possesso della Certificazione SOA in corso di validità relativa alla Categoria per la quale si chiede l'iscrizione ovvero, laddove consentito, dei requisiti minimi previsti per l'esecuzione di lavori di importo pari o inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente (oggi, articolo 90 del d.p.r. 207/2010).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Conclusa la fase della verifica della completezza delle dichiarazioni contenute nel modulo di iscrizione, svolta dall'Ufficio, si procederà, in caso di esito positivo, alla iscrizione dell'operatore nelle Categorie prescelte ed alla assegnazione di un codice identificativo che, in ogni caso, non è attributivo di alcuna posizione di merito.

Ove l'Ufficio, all'esito del controllo della domanda di iscrizione ritenga di non dover accogliere la richiesta, comunica all'operatore economico interessato l'intenzione di non procedere alla iscrizione, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 241/1990, indicando i motivi del mancato accoglimento.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'operatore può presentare per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

All'esito del contraddittorio la Provincia determina l'iscrizione o il diniego e ne dà all'operatore tempestiva comunicazione.

L'ufficio procederà alla verifica a campione dei requisiti dichiarati dagli operatori pari almeno al 10% (dieci per cento) degli iscritti.

Ogni comunicazione verso l'operatore economico e viceversa si svolgerà esclusivamente utilizzando la Piattaforma elettronica; pertanto è responsabilità dell'Operatore economico eseguire la registrazione nella Piattaforma/Elenco in modo puntuale ed esatto, con particolare riferimento alla indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attraverso la quale tali comunicazioni si svolgeranno. L'omessa e/o erronea indicazione dell'indirizzo PEC esonera la Stazione appaltante da ogni disguido di comunicazione che dovesse riguardare l'errore commesso dall'operatore economico (inesatta indicazione PEC, inserimento di indirizzo e-mail in luogo della PEC, etc...).

Articolo 5 - Aggiornamento dell'Elenco, Revisione Ordinaria e Straordinaria

L'Elenco è pubblicato, nei modi e limiti di legge, sul sito della Provincia di Campobasso ed è aggiornato con cadenza trimestrale o inferiore.

Le ditte interessate possono presentare domanda in qualunque momento, ma saranno inserite nell'elenco solo in occasione degli aggiornamenti programmati.

L'operatore economico già iscritto all'elenco chiede l'aggiornamento dell'iscrizione ad altre Categorie allorquando abbia maturato diversi requisiti, fermo restando che tale variazione sarà valida a partire dall'aggiornamento successivo. Resta in ogni caso operante la norma disciplinante la cancellazione immediata dalle Categorie per le quali abbia perso i requisiti, ai sensi dell'articolo 3 comma 4.

Tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore economico ed è inviata alla Provincia utilizzando la Piattaforma elettronica o altra modalità informatica eventualmente indicata dalla Provincia.

Con cadenza non inferiore a 18 mesi la Provincia di Campobasso, mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, darà avvio alla procedura di revisione c.d. ordinaria dell'Elenco.

Gli operatori economici interessati al mantenimento dell'iscrizione dovranno presentare apposita richiesta con le modalità e nei termini previsti dall'avviso.

Fino al completamento della procedura di revisione rimangono in vigore gli elenchi esistenti.

In occasione della revisione c.d. ordinaria si procederà all'azzeramento degli inviti ai fini del sorteggio e della rotazione.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

In qualunque momento, in ragione di necessità sopravvenute e/o significative modifiche legislative e/o regolamentari l'Ente ha facoltà di procedere ad una revisione straordinaria degli elenchi previa pubblicazione di specifico avviso.

Articolo 6 - Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ufficio, e comunicata all'operatore interessato, nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività dell'operatore iscritto;
- b) richiesta volontaria dell'operatore;
- c) sopravvenuta assenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla Categoria nella quale l'operatore è inserito;
- d) verifica negativa dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di iscrizione o di conferma dell'iscrizione;
- e) ogni altra ipotesi sanzionata dal Codice con l'esclusione dell'operatore dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

Al verificarsi di una delle situazioni sanzionabili con la cancellazione dall'Elenco, ne viene data comunicazione all'interessato che, entro 10 giorni, trasmette alla Provincia eventuali osservazioni utili ai fini della eventuale cancellazione.

Il provvedimento di cancellazione conseguente alle fattispecie contenute alle lettere d) ed e) comporta la cancellazione dall'Elenco dell'Operatore per la durata di anni 1 (uno) o diverso termine più ampio previsto dalle norme o da Autorità competenti.

Articolo 7 - Affidamenti dei lavori. Procedure.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori per i quali la norma prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, alla acquisizione di preventivi e/o alla procedura negoziata si svolge secondo le norme di seguito riportate in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese.

7.1 – Affidamento diretto

Il responsabile del procedimento, nei casi in cui la norma preveda l'affidamento diretto, procede secondo le seguenti modalità:

- a) per i lavori per i quali la norma consenta l'affidamento ad un soggetto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, il RUP sceglie l'operatore economico nell'Elenco iscritto nella relativa Categoria e fascia di importo tra gli iscritti con il minor numero di inviti, tenuto conto anche della vantaggiosità della offerta derivante dalla negoziazione.

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, il R.U.P. motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto, nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

In via eccezionale, il R.U.P. può procedere all'affidamento diretto nei confronti di operatori non inseriti nel presente Elenco, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. Del

pari, il R.U.P., eccezionalmente e per ragioni di urgenza e/o di convenienza, può ricorrere, autonomamente, per importi di entità minima, ad operatori iscritti all'Elenco senza che all'affidamento conseguano gli effetti previsti dall'articolo 8 comma 2.

- b) per i lavori per i quali la norma, in ragione dell'importo, preveda l'affidamento previa valutazione di almeno tre preventivi, il RUP procederà alla acquisizione delle offerte emesse dagli operatori iscritti nella Categoria e fascia di importo tra gli iscritti con il minor numero di inviti, ai fini del rispetto del principio della rotazione.

7.2 – Procedura negoziata

Ove il responsabile del procedimento non ricorra all'affidamento diretto ai sensi del precedente articolo, l'affidamento avviene mediante una procedura negoziata tra un numero minimo di operatori, iscritti nell'Elenco della Provincia, variabile a seconda dell'importo dei lavori da eseguire e nel rispetto di quanto stabilito dalla norma del Codice.

Il Responsabile del procedimento richiede all'Ufficio Appalti l'avvio della procedura negoziata mediante la determina a contrarre nella quale indica ed allega:

- a) la Categoria dei lavori prevalenti (e relativo importo);
- b) la Categoria o le Categorie dei lavori scorporabili (e relativi importi);
- c) i termini ridotti (in caso di urgenza motivata);
- d) l'importo dell'affidamento;
- e) il criterio di aggiudicazione (nel caso di affidamento del criterio prezzo/qualità il R.U.P. trasmette i criteri in base ai quali attribuire il punteggio all'offerta tecnica);
- f) la documentazione tecnica da allegare alla lettera di invito.
- g) l'obbligatorietà del sopralluogo attestata da un funzionario dell'Ente, laddove lo ritenga opportuno o necessario per la particolarità dei luoghi interessati dai lavori.

L'Ufficio appalti, ricevuta la determina a contrarre, esecutiva, provvede alla estrazione degli operatori economici da invitare nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) ove i lavori si compongano di un'unica Categoria: saranno invitati solo gli operatori iscritti nella Categoria di importo contenente il valore dell'appalto;
- b) ove i lavori si compongano di una Categoria prevalente e di una o più categorie scorporabili: l'estrazione sarà eseguita scegliendo prioritariamente gli operatori qualificati in entrambe le Categorie; a seguire, se necessario, saranno estratti gli operatori qualificati nella Categoria prevalente.

L'estrazione è eseguita, di norma entro 5 giorni dalla richiesta del RUP, attraverso la Piattaforma Telematica della Provincia di Campobasso, in ragione dei criteri sopra enunciati e con esclusione degli operatori economici già estratti.

Dalla estrazione sono esclusi gli operatori economici sospesi ai sensi del successivo articolo 8.

L'affidamento dei lavori è reso noto nei modi prescritti dalla normativa contenuta nel Codice.

Articolo 8 - Effetti dell'invito ad una procedura di affidamento e dell'aggiudicazione.

In applicazione del principio di rotazione stabilito all'articolo 3, l'invito ad una procedura negoziata è eseguito, dalla Piattaforma elettronica, tra le imprese che abbiano ottenuto, nella Categoria prevalente e fascia di importo considerati, il minor numero di inviti alle procedure di cui agli articoli 7.1 e 7.2.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Gli operatori risultati aggiudicatari in una delle procedure previste dall'articolo 7 (7.1 – 7.2) restano sospesi per un periodo di un anno dalla Categoria prevalente dell'appalto aggiudicato.

Articolo 9 - Disciplina delle indagini di mercato

Ove ricorrano i presupposti indicati all'articolo 2 comma 2, l'operatore economico qualificato è individuato, nel rispetto delle norme di settore, mediante specifica indagine di mercato svolta previo avviso di manifestazione di interesse alla selezione, da pubblicarsi in coerenza con le prescrizioni normative relative all'importo della prestazione.

Il R.U.P. all'atto della richiesta all'Ufficio appalti di procedere alla indagine di mercato, trasmette la documentazione e le informazioni indicate all'articolo 7 ed indica, in ragione della tipologia dell'importo dei lavori, il numero degli operatori economici da invitare.

La selezione dei soggetti da invitare avviene mediante estrazione elettronica di tutti i soggetti che abbiano manifestato l'interesse alla procedura e siano stati ammessi alla gara.

Articolo 10 – Norma di chiusura e foro competente

L'iscrizione all'Elenco non dà diritto a nessun affidamento, né a pretese di qualsiasi natura nei confronti della Provincia di Campobasso che, in ogni momento, può revocarne la validità.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti disciplinanti la materia, in particolare al Codice dei contratti pubblici ed al Codice Civile.

Eventuali norme esecutive che si rendessero necessarie per la corretta gestione del presente Regolamento sono emanate con apposito Avviso/Disciplinare approvato con atto dirigenziale, nei limiti dei principi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Competente a decidere su eventuali controversie è il Foro di Campobasso.